

Novità Iva

Decreto semplificazioni Legge di Stabilità 2015

a cura di Francesco Zuech
Ragioniere commercialista e revisore contabile
Ufficio fiscale Apindustria Vicenza e coordinamento fiscale Confimi impresa

Materiale aggiornato al 29/1/2015

1

Decreto semplificazioni

Novità comunicazione dichiarazioni d'intento

Art.20 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

NUOVE REGOLE (A REGIME)

DICHIARAZIONI INTENTO OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2015:

- 1) **OBBLIGO TRASMISSIONE AL FISCO DEL NUOVO MODELLO (ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO AE 12/12/2014) RIMANE DIRETTAMENTE IN CAPO ALL'ESPORTATORE ABITUALE**
- 2) **CONSEGNA DICHIARAZIONE AL FORNITORE UNITAMENTE ALLA COPIA DELLA RICEVUTA INVIO TELEMATICO** (possibile stampa dichiarazione compilata con sw AE)
- 3) **FORNITORE EFFETTUA RISCONTRO TELEMATICO DELLA RICEVUTA** } Due possibilità alternative:
 - Funzione ad accesso libero sul sito AE
 - Tramite cassetto fiscale (a breve)
- 4) **FORNITORE RIPORTA ELENCHI DICHIARAZIONI RICEVUTE NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA**

N.B. Regole a pieno regime solo dal 12/02/2015

Nuovo Sw AE disponibile dal 22/12/2014 (utilizzabile fin da subito)

2

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Novità comunicazione dichiarazioni d'intento

Art.20 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

Così gli adempimenti		
Oggetto	Operazioni fino al 31/12/2014	Operazioni dal 01/01/2015
Status di esportatore abituale	Esportazioni ed operazioni assimilate che superano il 10% del volume d'affari rettificato	Invariato
Dichiarazioni d'intento per acquisto in sospensione da IVA, nel limite del plafond disponibile	L'esportatore abituale deve consegnare la dichiarazione d'intento al proprio fornitore prima dell'effettuazione dell'operazione	Oltre alla dichiarazione d'intento l'esportatore abituale deve consegnare anche la ricevuta di presentazione telematica rilasciata dall'Agenzia
Comunicazione telematica al fisco	E' a carico del fornitore	Passa a carico del cliente esportatore abituale
Sanzioni in capo al fornitore	- Sanzione amministrativa dal 100% a 200% dell'imposta non applicata in fattura art. 8/c) in caso di mancanza della dichiarazione d'intento o di omissione/ritardo nella comunicazione telematica - Solidarietà per il mancato pagamento dell'imposta in caso di frode o sfilamento dell'esportatore abituale	La sanzione amministrativa scatta solo, in caso di mancato riscontro telematico , per le fatture emesse in 8/c a fronte di dichiarazioni d'intento non valide
Tenuta registro delle dichiarazioni emesse	E' a carico dell'esportatore abituale	Invariato (C.M. 31/E/2014)
Tenuta registro delle dichiarazioni ricevute	E' a carico del fornitore	Invariato (C.M. 31/E/2014)

Decreto semplificazioni

Novità comunicazione dichiarazioni d'intento

Art.20 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

REGOLE "TRANSITORIE" (FINO AL 11/02/2015)

Fino all'11 febbraio 2015, gli operatori, nel rispetto dei 60 giorni previsti dallo Statuto del Contribuente, "possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità vigenti anteriormente alla emanazione del ... provvedimento".

Più nel dettaglio, la situazione è la seguente:

- punto 5.1 Provv. → fino all'11 febbraio il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione (telematica) della dichiarazione d'intento;
- punto 5.3 Provv. → per le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità, "che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate."

Da quanto sopra risulta quindi che:

1. è possibile adottare le nuove modalità, anche prima del 12 febbraio (il sw è disponibile dal 22/12/2014);
2. per le dichiarazioni d'intento consegnate al fornitore senza la ricevuta telematica:
 - A)** se cessano efficacia (operazioni spot) prima del 12/2, non servono invii e riscontri telematici;
 - B)** per quelle inviate alla vecchia maniera validità anche successiva al 11 febbraio, serve trasmissione telematica (ex post) da parte dell'esportatore con conseguente consegna al fornitore della ricevuta ai fini del riscontro telematico.

Provv.
12/12/2014
n. 159674

Idem
C.M. 31/E/2014 §
11

Il fornitore non è tenuto ad effettuare comunicazioni telematiche
Conferma forum IO
22/2/2015

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Figura 1

Da inviare
al fisco
assieme al
quadro A
(vedi
figura 2)

Può essere
stampata
per essere
consegnata
al fornitore
(senza
quadro A)



DICHIARAZIONE D'INTENTO
DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA
APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

DATI DEL DICHIARANTE
Codice fiscale: _____ Partita IVA: _____
Cognome o denominazione in ragione sociale: _____ Nome: _____
Data di nascita: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (sigla): _____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE
Codice fiscale: _____ Codice cartella: _____ Codice fiscale associato: _____
Cognome: _____ Nome: _____
Data di nascita: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (sigla): _____

RECAPITI
Telefono: _____ Indirizzo di posta elettronica: _____

INTEGRATIVA
Integrativa: _____ Numero protocollo di invio: _____

DICHIARAZIONE
Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato operazioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare **ACQUISTI** ☐ o **IMPORTAZIONI** ☐ senza applicazione dell'IVA nell'ANNO _____
e chiedo di acquistare o importare _____
La dichiarazione si riferisce a:
una sola operazione per un importo pari a euro _____
operazioni fino a concorrenza di euro _____
operazioni comprese nel periodo da _____ a _____

DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE
☐ Degero
Altra parte contraente
Codice fiscale: _____ Partita IVA: _____
Cognome o denominazione in ragione sociale: _____ Nome: _____

FIRMA _____

5

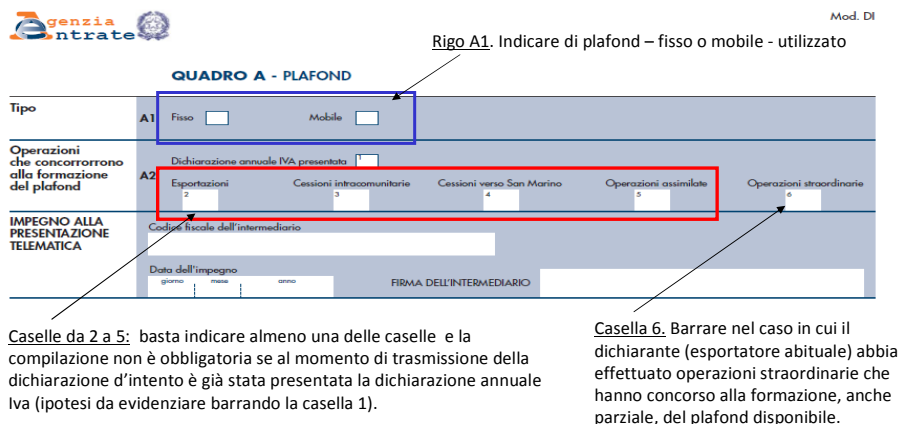
Decreto semplificazioni

Novità comunicazione dichiarazioni d'intento

Art.20 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

Oltre ai dati della dichiarazione d'intento (vedi figura 1) l'esportatore deve compilare il quadro A (vedi figura 2)

Figura 2 – Quadro A plafond



QUADRO A - PLAFOND

Tipo
A1 Fisso ☐ Mobile ☐

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
A2 Dichiarazione annuale IVA presentata ☐
Esportazioni ☐ Cessioni intracomunitarie ☐ Cessioni verso San Marino ☐ Operazioni assimilate ☐ Operazioni straordinarie ☐

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Codice fiscale dell'intermediario: _____
Data dell'impegno: _____
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO: _____

Rigo A1. Indicare di plafond – fisso o mobile - utilizzato

Caselle da 2 a 5: basta indicare almeno una delle caselle e la compilazione non è obbligatoria se al momento di trasmissione della dichiarazione d'intento è già stata presentata la dichiarazione annuale Iva (ipotesi da evidenziare barrando la casella 1).

Casella 6. Barrare nel caso in cui il dichiarante (esportatore abituale) abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile.

6

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Novità comunicazione dichiarazioni d'intento

Art.20 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

La dichiarazione d'intento in dogana

E' confermata la regola che nel caso di utilizzo del plafond in dogana (per le importazioni), la dichiarazione deve essere presentata per ogni singola operazione specificando il relativo importo (R.M. 27/7/1985 n. 355235). A regime (dal 12/2/2015) la dichiarazione andrà tuttavia preventivamente trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Il decreto semplificazioni, infatti, prevede che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma (quindi entro il 12/4/2014, considerato che il decreto semplificazioni è in vigore dal 13/12/2015) le Entrate mettono a disposizione dell'Agenzia delle dogane *"la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione"*.

Dichiarazioni "integrative"

Le istruzioni precisano che nell'ipotesi in cui, prima di effettuare l'operazione, si intenda rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata (ad esclusione dei dati relativi al plafond, indicati nel quadro A), è necessario inviare una nuova dichiarazione, barrando la casella "Integrativa" e indicando il numero di protocollo della dichiarazione che si intende integrare. La dichiarazione integrativa sostituisce la dichiarazione integrata.

7

Decreto semplificazioni

Novità comunicazione operazioni black list

Art.21 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

- Scadenza annuale
- Soglia annuale unica superiore ad € 10.000

← Con effetto dal 2014

Art. 1, co.1, D.L. 40/2010 Ante modifiche	Art. 1, co.1, D.L. 40/2010 Post modifiche art. 21 D.Lgs 175/2014
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.	1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

8

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Novità comunicazione operazioni black list

C.M. 31/E/2014 § 12

- "importo complessivo annuo" → **"complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi"** effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list



Esempi	Vecchie regole	Nuove regole
Acquisto 10.000 caffè (€ 1) in Svizzera e 1 caffè ad Hong Kong	No comunicazioni (perché operazioni singolarmente non superiori ad € 500)	Si comunicazione annuale (sia per CH che per Hong Kong)
Singola vendita annua di € 9.000 verso cliente operatore black list	Si comunicazione (perché operazioni singolarmente non superiori ad € 500)	No comunicazioni

!!!! Assurdo !!!!

9

Decreto semplificazioni

Novità comunicazione operazioni black list

Telefisco 29/1/2015

2.3 D: Il nuovo limite di 10mila euro per la comunicazione black list introdotto dal decreto Semplificazioni, va riferito a tutte le controparti situate in tutte i Paesi? Ad esempio, supera la soglia un contribuente che fa due operazioni da 6mila euro ciascuna con due società svizzere? O con una società svizzera e una di Singapore?



R: In ordine al quesito posto si richiamano i chiarimenti forniti con la Circolare 31/E del 30 dicembre 2014, dove viene specificato che "coerentemente con l'indicazione fornita dal Parlamento, **si ritiene che tale importo complessivo annuale** debba riferirsi al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute **nei confronti di operatori economici** aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list".



10

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Novità comunicazione operazioni black list

C.M. 31/E/2014 § 12

- **Decorrenza.** Le novità decorrono già dal 2014 tuttavia, come già anticipato con comunicato stampa del 19 dicembre 2014, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo le regole previgenti, fino alla fine del 2014. L'adozione di tale facoltà *"consente di non effettuare le comunicazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo inferiore a 500 euro, anche se effettuate o ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto (13/12/2014) fino al 31 dicembre 2014"*.

Possibilità di chiudere il 2014 con le vecchie regole evitando paradossi

... quindi significa che chi, per la fine del 2014, si affida alla scadenza annuale, deve "ripescare" eventuali singole operazioni inferiori alla vecchia soglia di € 501 ?



- **Favor rei.** Eventuali violazioni commesse in vigenza della precedente formulazione che, per effetto delle modifiche, non siano più da considerare illeciti, non sono più sanzionabili, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto già definitivo.



11

Decreto semplificazioni

Intrastat servizi

Art. 23 D.Lgs 175/2014

Novità efficaci a partire dalla data che verrà fissata dal provv. AD/AE/Istat (CM 31/E/2014)

Contenuto intra 1-quater e Intra 2-quater (modelli Provv. Ad/AE/Istat 22/02/2010)	Novità
Progressivo di riga del modello.	Invariato
Codice Iso del Paese della controparte (DE = Germania; FR = Francia, ecc)	Invariato
Partita Iva della controparte (cliente nel modello Intra 1; fornitore nel modello Intra 2)	Invariato
Ammontare dei servizi resi/ricevuti , espresso in euro , conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.	Invariato
Ammontare dei servizi ricevuti espresso nella valuta dello Stato membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno adottato l'euro.	Invariato
Numero della fattura relativa al servizio reso (Intra 1) o ricevuto (Intra 2)	Eliminato
Data della fattura relativa al servizio reso (Intra 1) o ricevuto (Intra 2)	Eliminato
Codice servizio (classificazione CPA 2008)	Invariato
Modalità di erogazione (I = istantanea; R = a più riprese)	Eliminato
Modalità pagamento B (bonifico) A (accredito su c/c) X (altro)	Eliminato
Paese pagamento	Invariato



Il Governo ha declinato l'invito all'abrogazione in toto degli Intra 2-quater formulato anche dalla VI^a Commissione del Senato.

12

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Intrastat (1-bis e 2-bis)

Art.25 D.Lgs 175/2014

Sanzioni Intrastat statistico

→ Riscrittura art. 34, co.5, del D.L. 41/95 sanzioni statistiche modelli intrastat

→ Rimangono invariate quelle fiscali

L'applicazione delle sanzioni statistiche viene limitata alle sole imprese soggette alle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale dell'Istat in base ai DPR emanati annualmente ai sensi dell'art. 7 e 13 del DLgs 322/89. Da ultimo, con DPR 19/7/2013 è stato aggiornato l'elenco delle rilevazioni statistiche che per quanto concerne gli acquisti e le cessioni di beni in ambito UE, riguarda coloro che, nel mese di riferimento, hanno effettuato **spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro**. In tal caso viene precisato che **le sanzioni si applicano una sola volta per ogni modello INTRA mensile inesatto o incompleto**, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate nel modello stesso;

13

Decreto semplificazioni

Nuove regole VIES

Art.22 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

Prov. AE 159941 del 15/12/2014

C.M. 31/E/2014 § 13

→ Iscrizione immediata

Il nuovo impianto prevede l'iscrizione contestuale (non più quindi trascorsi 30 giorni), su richiesta, al momento dell'attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà viene espressa. In quest'ultimo caso, la C.M. 31/E/2014 precisa che "per i soggetti già titolari di Partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà avvenire **esclusivamente in modalità telematica**, tramite i **servizi on line** disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, e l'inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato".

INIZIO NUOVA ATTIVITA'
(p.1.1, 1.2, 1.3 nuovo Prov.)

- Esprimono opzione nel modello AA7 e AA9 nel quadro «I» riferimento "Operazioni Intracomunitarie"
- ENC: barrano invece la casella «A» nel quadro «C»

SOGGETTI GIÀ IN ATTIVITA'
(p.1.4 nuovo Prov.)

- SOLO CON SUPPORTO TELEMATICO AGENZIA PER**
- Opzione
 - Retrocessione

NOVITÀ

Iscrizione immediata
Vale anche per iscrizioni dei
30 gg precedenti il
15/12/2014



Per il passato, con riguardo alle operazioni fatte nelle more (30 gg) dell'iscrizione vale **il favor rei** (CM 31/E/2014).

14

Vicenza 30/01/2015

Nuove regole VIES	Modalità manifestazione volontà
--------------------------	--

Modello AA 7/10 o AA 9/10

**In occasione di
apertura della
partita Iva**



Successivamente

Istanza (allegato 1 C.M. 39/E/2011)

Oppure

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
Ufficio Territoriale di
Direzione Regionale de
Ufficio

Il sottoscritto nato a il residente a
in Via n. Codice Fiscale nella sua qualità di
lavoratore autonomo/titolare/legale rappresentante della
individuale/società con sede in Via della
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese di
P.IVA
dichiara
di voler porre in essere cessioni o acquisti intracomunitari di beni e prestazioni e acquisti
intracomunitari di servizi, presumendo di effettuare tali operazioni per i seguenti importi:
€ (VOLUME ACQUISTI PRESUNTO)
€ (VOLUME CESSIONI PRESUNTO)
La presente manifestazione di volontà vale agli effetti di quanto previsto dal provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, prot. n. 2010/188376.
Luogo e data Firma

**26/3/2014
Comunicato
stampa AE**

In aggiunta alle tradizionali modalità è possibile presentare l'istanza in **modalità diretta (no intermediario)** da parte dei contribuenti già in possesso della partita iva e abilitati a Fisconline o Entratel.



**N.B. obbligatoria dal
15/12/2014 (CM
31/E/2014)**

Occorre indicare la partita IVA oggetto dell'istanza e premere il pulsante Invia. In assenza di segnalazioni che inibiscano l'operazione, vengono visualizzati i dati identificativi registrati in Anagrafe Tributaria associati alla partita IVA. Se si confermano i dati, l'istanza viene inviata e protocollata; il protocollo (progressivo e data) è visualizzato nella pagina riepilogativa dei dati dell'operazione, dalla quale si può stampare la ricevuta di presentazione dell'istanza. In assenza di un provvedimento di diniego da parte di un ufficio finanziario, la partita IVA viene autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie a partire dal trentunesimo giorno dalla data di protocollo.

Indicare il codice PIN: Pincode

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Nuove regole VIES	Art.22 D.Lgs 175/2014 (decreto semplificazioni)
Prov. AE 159941 del 15/12/2014	C.M. 31/E/2014 § 13

CANCELLAZIONE

Per:

- Richiesta (retrocessione)
- Niente INTRA per 4 trimestri
- Patologie

- 1) A cura della DP competente per soggetto
- 2) Previo invio di apposita comunicazione
- 3) Con effetto dal 60° giorno dalla comunicazione

→ Esclusione per inattività Intrastat (co.7-bis art. 35 d.P.R. n. 633/72),

Mancata presentazione di alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, la circolare precisa che:

- ai fini della verifica, "sono influenti i trimestri antecedenti l'entrata in vigore del decreto Semplificazioni" e l'Agenzia delle entrate "procederà alla cancellazione dalla Banca dati VIES dei soggetti iscritti a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore del decreto";
- in ogni caso, prima della cancellazione, **sarà inviata al contribuente un'apposita comunicazione** e l'esclusione avrà **effetto a decorrere dal 60° giorno** successivo alla data di spedizione della comunicazione da parte dell'Ufficio competente;
- nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la cancellazione, il contribuente interessato a conservare l'iscrizione potrà rivolgersi all'Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell'IVA, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma (N.B. rimane ferma, nel caso ricorrano i presupposti, l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa presentazione degli elenchi Intrastat), ovvero fornire adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare;
- in alternativa il contribuente può manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie (ndr può essere opportuno effettuare tale manifestazione telematica allo scoccare del 60° giorno – prima non sembra possibile se non presentandosi all'Ufficio - al fine di evitare soluzioni di continuità nell'iscrizione);
- i soggetti esclusi, ovviamente, potranno nuovamente richiedere l'inclusione nella banca dati VIES, ove si manifesti successivamente l'esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie.

Attenzione ad eventuali operazioni intracomunitarie poste in essere nel periodo di interruzione: secondo il fisco sono dequalificate ad operazioni interne (C.M. 39/E/2011 e RM 42/E/2012).



17

Decreto semplificazioni

Forfettizzazione Iva sponsorizzazioni

Art.29 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

Viene modificato l'art. 74, co.6, del DPR 633/72 aumentando da 10% al 50% la detrazione forfettizzata per le operazioni di sponsorizzazione. La modifica, in sostanza, ha l'effetto di prevedere un'unica percentuale di detrazione per le prestazioni di pubblicità (che erano già al 50%) e quelle di sponsorizzazione (prima al 10%) riducendo il contenzioso dovuto in particolare alla difficoltà di distinguere le suddette prestazioni. La novità interessa le imprese che operano nel regime delle attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti (Isi) e si riflette anche sui soggetti (ad esempio associazioni sportive) che applicano il **regime della L. 398/1991**.

18

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

Art.13 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

Dal 2015 cambiano radicalmente le procedure dei rimborsi dell'Iva per effetto delle modifiche apportate all'art.38-bis d.P.R. n.633/72.

Gli aspetti di principale novità sono così riassumibili:

- inserimento di nuove ipotesi di rimborso non assistito da garanzia (in particolare aumento da € 5.000 a € 15.000 della soglia);
- più netta separazione tra i casi di rimborso in relazione della "virtuosità" dei soggetti;
- previsione di un effetto sostitutivo del visto di conformità rispetto alla polizza fideiussoria (in luogo di presentazione della fideiussione il contribuente potrà scegliere di far apporre il visto da un professionista o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo, ove previsto).

19

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

Art.13 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

IL NUOVO ART.38-BIS DPR 633/72

- 1** innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale (DR IVA) o istanza trimestrale (modello TR)
- 2** possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma
- 3** previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio

20

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

 Art.13 D.Lgs 175/2014
 (decreto semplificazioni)

DECORRENZE

4 la nuova norma anticipa la decorrenza del termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi, dalla data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo faceva invece riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione)

- ❑ L'AE ha chiarito che le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo articolo 38-*bis* si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (13 dicembre 2014)

C.M. 32/E/2014

21

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

 Art.13 D.Lgs 175/2014
 (decreto semplificazioni)

RIMBORSO CREDITO IVA TRIMESTRALE

Con le nuove disposizioni, quindi, anche per la richiesta di rimborso del credito trimestrale emergente dal modello TR sarà necessario apporre su tale istanza il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) unitamente alla dichiarazione sostitutiva.


modifica del modello TR

22

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

 Art.13 D.Lgs 175/2014
 (decreto semplificazioni)

Rimborsi di importo fino a 15.000 euro
Chiarimenti CM 32/E/2014

- ❑ L'AE, con riferimento al calcolo della soglia dei 15.000 ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (si richiama in tal senso la medesima interpretazione già fornita in relazione al vecchio limite dei 5.164,57 euro con la risoluzione n. 165/E del 3.11.2000)
- ❑ il limite deve intendersi riferito all'intero periodo d'imposta. Pertanto, se ad esempio viene presentata un'istanza di rimborso infrannuale per un importo di 10.000 euro senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d'imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 6.000 euro, l'obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sorge in relazione a tale ultima richiesta.

23

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

 Art.13 D.Lgs 175/2014
 (decreto semplificazioni)

Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro
Chiarimenti CM 32/E/2014

- ❑ il contribuente che non intende apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) unitamente alla dichiarazione sostitutiva può comunque decidere di presentare apposita garanzia
- ❑ l'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva
- ❑ l'apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, qualora l'importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro.

24

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

 Art.13 D.Lgs 175/2014
 (decreto semplificazioni)

La dichiarazione sostitutiva di notorietà (art.47 DPR n.445/00)
REQUISITI DA ATTESTARE
1. requisito di solidità patrimoniale

che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili

2. requisito di continuità aziendale

che non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale

3. requisito di regolarità contributiva

che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi

25

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

 Art.13 D.Lgs 175/2014
 (decreto semplificazioni)

La dichiarazione sostitutiva di notorietà (art.47 DPR n.445/00)
Chiarimenti CM 32/E/2014

- ☐ il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in regime di contabilità semplificata
- ☐ Ai fini del computo dell'anno precedente del requisito di continuità aziendale deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso. ES. richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo 2015.
- ☐ La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA (VX4 DAI) o nel modello IVA TR.

26

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

Art.13 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

Le situazioni di rischio (obbligo di fideiussione)

- a** da soggetti che esercitano un'attività di impresa da **meno di due anni**: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese *start-up* innovative di cui all'art.25 del DL 179/12
- b** da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati **avvisi di accertamento** o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro
 - al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro
- c** da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o **non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto** di notorietà
- d** da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della **cessazione dell'attività**.

27

Decreto semplificazioni

Rimborsi Iva

Art.13 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

Le situazioni di rischio (obbligo di fideiussione)

Chiarimenti CM 32/E/2014

- ☐ la verifica dell'assenza di avvisi di accertamento o di rettifica l'intervallo dei due anni deve essere calcolato dalla data di richiesta del rimborso.
- ES: per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 marzo 2013 non verrà preso in considerazione ai fini della previsione di cui alla lettera b); al contrario, la presenza di atti di accertamento o di rettifica notificati dal 15 marzo 2013 al 14 marzo 2015 rientreranno nella previsione di cui alla lettera b), ovviamente nel caso in cui superino le percentuali ivi previste.
- ☐ gli atti da considerare in base alla lettera b) del comma 4 del nuovo articolo 38-bis non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

28

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Adeguamento disciplina omaggi Iva

Art.30 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

Vengono introdotte le seguenti modifiche nella disciplina Iva di cui all'art. DPR 633/72 e in particolare:

- all'art. 2, co.2, n. 4, aggiornando da € 25,82 a **€ 50** la soglia del costo unitario che, per i **beni** che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, considera comunque non rilevanti ai fini Iva le cessioni gratuite;
- all'art. 3, co.3, aggiornando, come sopra, la soglia di costo unitario delle **prestazioni** gratuite considerate non rilevanti ai fini Iva;
- all'art. 19-bis 1, lett. h) aggiornando, come sopra, la soglia che consente di detrarre l'Iva sulle **spese di rappresentanza** sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario contenuto.

Omaggio a cliente del costo di € 42,00 + Iva 22% (€ 9,24) = € 51,24	
⬅	➡
Ante decreto semplificazioni	Post decreto semplificazioni
L'Iva è indetraibile perché il costo è superiore a € 25,82	L'Iva è detraibile perché il costo non supera € 50
↓	↓
Il costo risulta superiore a € 50 e quindi la sua deducibilità è soggetta ai limiti previsti per le spese di rappresentanza dal D.M. 19/11/2008 parametrati ai volumi di ricavo	Il costo non supera la soglia di € 50 e quindi è deducibile senza concorrere al confronto con il plafond sul volume dei ricavi



Le novità si applicano alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto (13/12/2014)

C.M. 31/E/2014 § 21

29

Decreto semplificazioni

Note di variazione art. 26 co.2. DPR 633/72

Note di accredito con recupero Iva "senza" limiti temporali:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
- (dal 02/03/1997) mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose
- o (dal **13/12/2014**) a seguito di un **accordo di ristrutturazione dei debiti omologato** (art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), ovvero di un **piano attestato pubblicato nel Registro delle imprese** (art. 67, co.3/d, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267);
- applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.



Diritto esercitabile al più tardi entro con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione (R.M. 89/E/2002).

30

Vicenza 30/01/2015

Decreto semplificazioni

Abitazione di lusso: allineamento Iva - registro

Art.33 D.Lgs 175/2014
(decreto semplificazioni)

→ Riscritta voce 21 tabella A parte II DPR 633/72 per allineare al registro la definizione di immobile di lusso (A1 A8 A9) - Iva 4% con requisiti prima casa



Possibilità recupero Iva (nota accreditata) su acconti eventuali preliminari con Iva al 10% per vecchi requisiti

C.M. 31/E/2014 § 24.1

→ vale anche per voce n. 127-undecies tabella A parte III nonostante il mancato coordinamento normativo - Iva 10% abitazione non di lusso senza requisiti prima casa

C.M. 31/E/2014 § 24.2

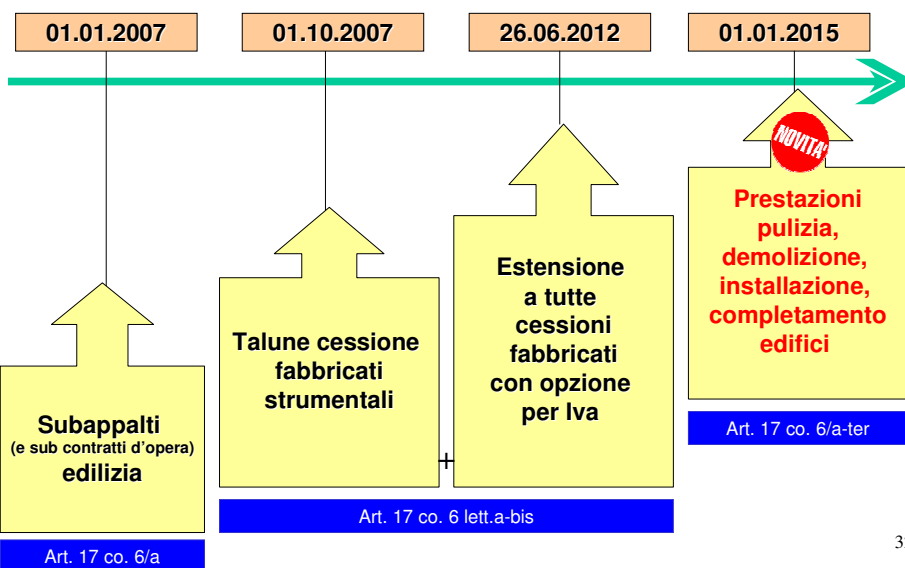
→ vale anche per voce 39 tabella A parte II nonostante mancato coordinamento normativo - Iva 4% per appalti costruzione fabbricati Tupini o per costruzione prima casa

C.M. 31/E/2014 § 24.3

31

Estensione reverse charge in edilizia (legge di Stabilità)

Reverse charge nel B2B in edilizia



32

Vicenza 30/01/2015

Estensione reverse charge in edilizia

La normativa Iva nazionale

co.629/a n 1 e2 L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

Art. 17, comma 6, del DPR n. 633/72

Le disposizioni di cui al 5° comma (reverse charge per il settore dell'oro), si applicano anche:

→ a) "alle prestazioni di servizi, **DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA A-TER**, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore". La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

Periodo aggiunto dalla legge di Stabilità 2015
Art. 1 co. 629 L. 190/2014

In vigore dal 01/01/2015

...
→ a-ter) "alle prestazioni di servizi di **pulizia**, di **demolizione**, di **installazione di impianti** e di **completamento** relative ad **edifici**;"



Lettera aggiunta dalla legge di Stabilità 2015

33

Estensione reverse charge in edilizia

La direttiva

Art. 199 Direttiva 2006/112/CE

Volendo operare un raffronto con la normativa comunitaria, soccorre l'articolo 199 della Direttiva 112, che consente l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili" e con quelle del paragrafo 2 che consente agli Stati di definire le operazioni e le categorie di soggetti cui le misure possono applicarsi. Va, infatti, osservato la novella di cui alla nuova lettera a-ter) non ha eliminato tout court la limitazione della lettera a) che circoscrive l'applicazione del reverse charge per le prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. **Fuori dalle ipotesi della nuova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto** (o sub contratto d'opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all'elencazione della lettera a-ter).

34

Vicenza 30/01/2015

Estensione reverse charge in edilizia

Lettera a) e lettera a-ter) a confronto

La Legge di Stabilità "sottrae" alcune casistiche di inversione contabile alla necessaria presenza del subappalto (lettera a), rendendo il reverse applicabile a 360 gradi (subappalti e **anche appalti** o contratti d'opera).

Le disposizioni della nuova lettera a-ter), diversamente da quelle della lettera a) trovano, infatti, applicazione a prescindere dalla qualifica soggettiva del prestatore e del committente.

Le disposizioni della lettera a-ter) riguardano solo gli **"edifici"** e non in genere l'intero settore "costruzioni".

35

Estensione reverse charge in edilizia

Edifici

N.B servono chiarimenti dall'AE

Per cercare di trovare una definizione di edificio, si potrebbero evocare:

➔ Art. 13-ter del Regolamento UE 282/2011 (norma vincolante per gli Stati dal 2017)

"Ai fini dell'applicazione della *direttiva 2006/112/CE*, sono considerati beni immobili:

- a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso;
- b) **qualsiasi fabbricato o edificio** eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, **che non sia agevolmente smontabile** né agevolmente rimuovibile;
- c) **qualsiasi elemento** che sia stato **installato e formi parte integrante di un fabbricato** o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l'edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori;
- d) **qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente** in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l'edificio".

36

Vicenza 30/01/2015

Estensione reverse charge in edilizia

Edifici

N.B servono chiarimenti dall'AE

→ la risoluzione 46/E del 26/5/98, ove fu affermato che il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 1820 del 23-7-1960, ha precisato che *"per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome"*;

→ l'art. 2 D.Lgs 192 del 19/8/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) ove l'edificio *"è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti"*.

37

Estensione reverse charge in edilizia

Impianti

N.B servono chiarimenti dall'AE

Un'altra questione, riguarda la definizione di impianto ai fini Iva. Impianti fotovoltaici a parte (il cui inquadramento fra gli immobili – per gli impianti catastalmente rilevanti - è ormai tracciata dalla C.M. 36/E/2013) servono chiarimenti sugli altri impianti (ad esempio silos, presse, linee produttive, ecc). Va da sé, infatti, che per la realizzazione, su edifici, degli impianti citati nella divisione Ateco 43 (elettrico, idraulico, ecc) vi è l'attrazione nel reverse di cui alla nuova lettera *a-ter*, a maggior ragione se parliamo di impianti che diventano parte integrante del fabbricato. E' altrettanto evidente, dall'altra, che rimangono invece esclusi quelli (diversi dalla divisione 43) che non sono installati in modo permanente e non formino parte integrante dell'edificio (vedi art. 13-ter della Direttiva, *cit*). Per tutti gli altri (silos, presse, linee produttive, ecc, ancorate al fabbricato) servono invece chiarimenti ancorché sia ragionevole ritenere che (a prescindere da eventuali aspetti catastali) possa essere indicativo orientarsi in base al trattamento previsto ai fini contabili e delle imposte dirette (DM 31/12/1988).

38

Vicenza 30/01/2015

Estensione reverse charge in edilizia

Attività della nuova lettera a-ter)

N.B servono però chiarimenti dall'AE

Considerato il richiamo ai codici 81 e 43 nella RT, dovrebbe valere in individuazione in base ai codici ATECO (con esclusivo riferimento alle attività relative ad edifici).

Pulizia	43.39	Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (<i>ndr</i> trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura)
	43.99.01	Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
	81.21.00	Pulizia generale (non specializzata) di edifici
	81.22.02	Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (<i>escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari</i>)
	81.29.10	Servizi di disinfestazione (<i>con esclusivo riferimento a edifici</i>)
	N.B.	<i>Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99</i>
Demolizione	43.11.00	Demolizione (<i>con esclusione della demolizione di altre strutture</i>)

39

Estensione reverse charge in edilizia

Attività della nuova lettera a-ter)

N.B servono però chiarimenti dall'AE

Impianti	43.21.01	Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.21.02	Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.01	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
	43.22.02	Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
	43.22.03	Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
	43.22.04	Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – <i>NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso</i>
	43.22.05	Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – <i>NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso</i>
	43.29.01	Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
	43.29.02	Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
	43.29.09	Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (<i>solo se riferite ad edifici</i>) ⁴⁰

Vicenza 30/01/2015

Estensione reverse charge in edilizia

Attività della nuova lettera a-ter)

N.B servono però chiarimenti dall'AE

Completamento	43.31.00	Intonacatura e stuccatura
	43.32.01	Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate
	43.32.02	Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
	43.33.00	Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.34.00	Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	43.39.01	Attività non specializzate di lavori edili – muratori (<i>ndr</i> dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)
	43.39.09	Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Dalla categoria 43 sembrano doversi escludere le seguenti attività:

43.12: preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibili alla fase prepedeutica alla costruzione e non a quella di completamento);

43.13: trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici);

43.91: realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all'attività di costruzione vera e propria);

43.99: noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.

41

Estensione reverse charge in edilizia

Esempi

- 1) Soggetto che costruisce un edificio:
 su contratto di appalto: applica l'IVA
 su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
- 2) Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale:
 su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
 su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
- 3) Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada:
 su contratto di appalto: applica l'Iva
 su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
- 4) Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio:
 su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
 su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)

42

Vicenza 30/01/2015

Estensione reverse charge in edilizia

Esempi

5) Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico:

su contratto di appalto: applica reverse da lettera **a-ter**)

su contratto di subappalto: applica reverse da lettera **a-ter**)

Caso
dubbio
su lett.
a-ter

6) Soggetto che posa un pavimento ad un privato:
applica l'IIVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione

7) Soggetto che posa pavimento ad una impresa:
contratto di appalto: applica reverse da lettera **a-ter**)
contratto di subappalto: applica reverse da lettera **a-ter**)

8) Soggetto che vende una caldaia ad una impresa:
applica l'IIVA in quanto trattasi di cessione di beni.

43

Estensione reverse charge in edilizia

Prestazioni miste

N.B servono però chiarimenti dall'AE

Non è nemmeno del tutto chiaro come ci si debba comportare quando il prestatore si trova a realizzare, nel contesto di un unico contratto, sia prestazioni richiamate nella nuova lettera *a-ter*) che nella lettera *a)*. Si pensi, ad esempio, alla demolizione di un rudere per la successiva costruzione di un nuovo edificio. Solo le prime (demolizioni) rientrano nella nuova lettera *a-ter*) e quindi il reverse troverebbe applicazione in ogni caso tanto nei rapporti d'appalto che di subappalto; per la costruzione, invece, il reverse è previsto solo nei rapporti di subappalto ai sensi della lettera *a)*. Se l'impresa agisce in qualità di subappaltatore a favore di un appaltatore del settore edile, non v'è dubbio che il reverse charge trova applicazione per l'intero corrispettivo, ma se ci si sposta nel rapporto appaltatore - committente sorgono i dubbi. Nel caso in analisi la demolizione è infatti propedeutica alla costruzione (questo il fine che è oggetto del contratto con il cliente) e quindi si potrebbe essere portati a considerare il contratto nel suo complesso, tuttavia, non mancano situazioni nelle quali (anche nel contesto edile) l'Amministrazione finanziaria ha spostato la tesi della separazione dei trattamenti fiscali. Tal'ultima soluzione, peraltro, è agevole quando il contratto prevede un capitolato con corrispettivi separati; si fa problematica se manca tale suddivisione.

44

Vicenza 30/01/2015

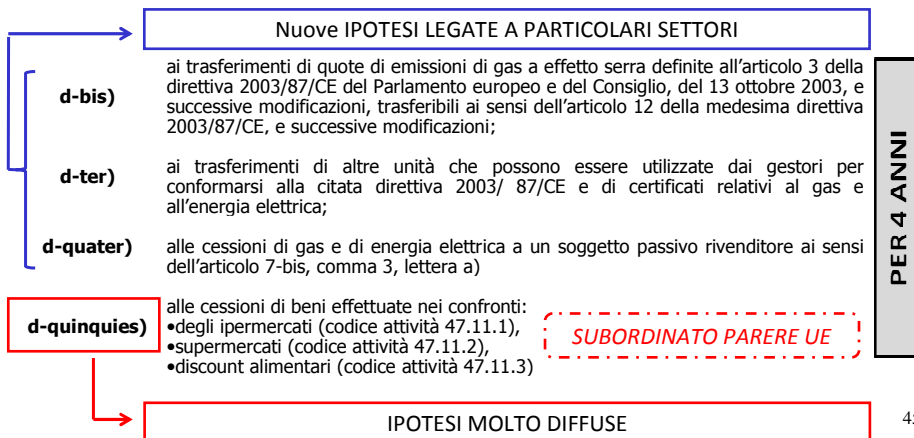
Altre nuove operazioni in reverse charge

La normativa Iva nazionale

co.629/a n 3 L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

Art. 17, comma 6, del DPR n. 633/72

Le disposizioni di cui al 5° comma (reverse charge per il settore dell'oro), si applicano anche:



45

Altre nuove operazioni in reverse charge

Estensione regime Iva "rottami"

co.629/d L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

INTEGRAZIONE ARTICOLO 74, COMMA 7

*Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, **nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo**, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.*

BANCALI DI LEGNO

RECUPERATI AI CICILI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO

46

Vicenza 30/01/2015

Altre nuove operazioni in reverse charge

Sanzioni reverse charge operazioni "interne"

Art. 6 co.9-bis D.lgs 471/97

Sanzioni nelle operazioni di cui all'art. 17 e 74, co.7 e 8 del DPR 633/72 (finanziaria 2008)

"E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento.

Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa e' pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo.

Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

E' punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile".

47

Split payment

Split payment per fatture emesse agli enti pubblici

co.629/b L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

QUANDO IVA NON VIENE INCASSATA

NUOVO ARTICOLO 17-ter DPR 633/1973

TIPO	• cessioni di beni • prestazioni di servizi
QUALI COMMITTENTI	• Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, • enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, • istituti universitari, • aziende sanitarie locali, • enti ospedalieri, • enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, • enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza,
IVA	• l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

A condizione che non siano debitori di imposta secondo le norme del DPR 633/72

Operazioni poste in essere dal 01.01.2015

48

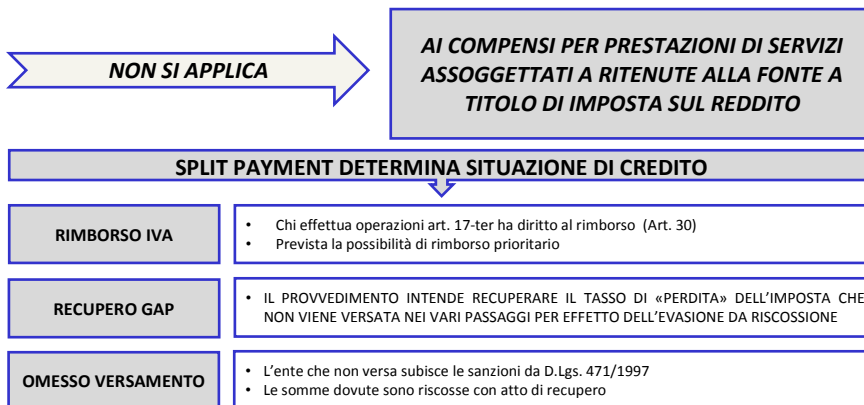
Vicenza 30/01/2015

Split payment

Split payment per fatture emesse agli enti pubblici

co.629/b L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

QUANDO IVA NON VIENE INCASSATA



49

Split payment

Split payment per fatture emesse agli enti pubblici

co.629/b L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

Comunicato Stampa N° 7 del 09 gennaio 2015



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Split payment P.A.: si applica alle operazioni fatturate a partire da 1/1/2015

E' in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquisite di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

In merito all'esigibilità dell'imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Infine, viene stabilito che il versamento dell'imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

a) utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia viene previsto che, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.

50

Vicenza 30/01/2015

Altre novità Iva legge di Stabilità

Variazioni aliquote Iva

→ **Pellet:** aumento aliquota Iva dal 10% al **22%**

co.711 L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

Iva al 10% Tabella A, parte, III, DPR 633/72	
Fino al 31/12/2014	Dal 01/01/2015
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);	98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01);

→ **E-book:** riduzione dal 22% al **4%**

co.667 L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

Si applica la voce n. 18 della
Tabella parte II^A

Sono da considerarsi **LIBRI** tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o mezzo elettronico

→ **Evoluzione** programmata aliquote Iva

co.718 L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

2015	2016	2017	2018
10%	12%	13%	13%
22%	24%	25%	25,5%

51

Altre novità Iva legge di Stabilità

Dichiarazione Iva e comunicazine annuale

co.641 L.190/2014
(legge di Stabilità 2015)

A partire **dalla dichiarazione 2016** (dichiarazione relativa al 2015):

→ la dichiarazione annuale dovrà essere presentata esclusivamente in forma autonoma entro il mese di febbraio (viene eliminata la possibilità di includere la stessa in Unico);

→ la comunicazione annuale è abrogata.

52

Vicenza 30/01/2015